Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAMIANO LIPANI

Seduta del 10/11/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 18/05/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/07/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede:

- la restituzione, sulla base del criterio *pro rata temporis,* della somma complessiva di €_2.352,00, a titolo di commissioni e provvigioni ed oneri assicurativi.

Costituitosi, l'Intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo:

- l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto (relative alla gestione del finanziamento), calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*;
- la natura *up front* delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito);
- la natura *up front* delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c del contratto), remunerative di attività riferite alla fase preliminare di promozione e stipula del contratto; richiama sul punto, anche la "legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione" contenuta nell'Allegato al modulo SECCI – parte integrante del fascicolo contrattuale – che fornisce la definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB;
- quanto alla c.d. Sentenza Lexitor, delle criticità in ordine alle interpretazioni offerte all'art 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d.

efficacia orizzontale della norma; nell'eventualità del riconoscimento della diretta applicazione della sentenza, ritiene iniqua e contraria alla certezza del diritto la retrocessione di tutti i costi contrattualmente previsti senza distinzioni; che la sentenza Lexitor concerne, comunque, i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (ad esempio le imposte) o di sua contrattazione con terzi (commissioni di intermediazione), fatturate da un soggetto terzo e dal finanziatore semplicemente riaddebitate al cliente.

- relativamente agli oneri assicurativi, l'assenza di costi addebitati al cliente.

Pertanto, chiede al Collegio di respingere il ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente insiste per l'accoglimento della domanda di restituzione delle commissioni non maturate, secondo il criterio pro rata temporis, richiamando sul punto la decisione numero C□383/18 dell'11 settembre 2019 della Corte di Giustizia EU.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring,* l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring,* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*". Ciò in quanto "*le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva*";
- "*Priva di giuridico fondamento"* si rivela l'opinione che sostiene una presunta "*inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125* sexies *TUB […], per la semplice ragione che la stessa* [Direttiva]*, lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125* sexies *TUB) disapplicabile dal giudicante* in parte qua *(per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi* up front*) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva,*

secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front*) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche*".

- "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".

Il Collegio quanto alla richiesta avanzata dalla ricorrente circa il rimborso delle commissioni sub lettera A), aderisce al recente orientamento del Collegio di Bari che nella decisione n. 7817/2020, ha affermato "*Quanto alle commissioni della mandataria per il perfezionamento del finanziamento (lettera A del modulo SECCI), il Collegio ritiene che abbiano natura up-front, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti".*

Ciò posto, non essendo state rimborsate a favore della ricorrente le commissioni di cui alla lettera A), queste ultime dovranno essere rimborsate tenendo conto della natura *up front* e, dunque, secondo il criterio della curva degli interessi.

Per quanto riguarda invece la richiesta avanzata circa il rimborso delle commissioni di cui alla lettera B), queste ultime il Collegio le considera aventi natura recurring come peraltro affermato nella decisione del Collegio di Bari n. 7817/2020 nella quale si è affermato che *"abbiano natura recurring e che, pertanto, siano rimborsabili per la quota non maturata in base al criterio del pro rata temporis, le commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento (lettera B del modulo SECCI), in quanto remunerative di attività relative alla gestione del prestito (quali l'incasso delle rate).*

Nel caso di specie però, dette voci risultano essere già state rimborsate da parte dell'intermediario, per cui non risultando dovute alla ricorrente.

Quanto agli oneri assicurativi, anch'essi non risultano dovuti alla ricorrente, in quanto dalla documentazione versata in atti e in particolare dal contratto, si evince che detti costi sono interamente a carico dell'intermediario, ragion per cui non sono stati sostenuti da parte del ricorrente.

Infine, per quanto riguarda invece la richiesta di rimborso delle provvigioni di cui alla lettera C), l'intermediario ha prodotto l'allegato al SECCI di cui il ricorrente ha dichiarato di aver avuto copia e da cui risultano dettagliatamente riportate le attività svolte dall'intermediario del credito.

Il Collegio conformemente all'orientamento maggioritario, qualifica detta voce come *up front* indipendentemente dal soggetto intervenuto.

Tale natura *up front* è infatti ribadita anche nella recente decisione del Collegio di Bari n. 7818/2020 e secondo cui "*Natura parimenti up-front deve riconoscersi alle provvigioni previste per l'intermediario del credito (lett. C del modulo SECCI), in quanto secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, tali commissioni vanno qualificate come up front, indipendentemente dal soggetto intervenuto (nella specie sia un agente in attività finanziaria, che un intermediario ex art. 106 TUB), quando, come nella vicenda in oggetto, la parte resistente abbia prodotto l'allegato al SECCI che descrive puntualmente l'attività svolta dall'intermediario, delimitandola alla fase precedente al perfezionamento del finanziamento (cfr. Collegio Bari, n. 23466/2019). Tali voci di costo, conformemente a*

quanto previsto dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, devono essere rimborsate al ricorrente secondo il criterio previsto per il rimborso degli interessi, perché comunque basato "su un principio di proporzionalità" valido ed efficace".
Pertanto in considerazione di tutto quanto suddetto, e tenuto conto dei rimborsi effettuati, risultano ancora dovute al ricorrente le voci indicate nella seguente tabella:

durata del finanziamento	120
rate scadute	50
rate residue	*70*

TAN	*7,79%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*58,33%*
- in proporzione alla quota interessi	*37,72%*

n/c			importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	commissione lett. A	*(up front)*	€ 576,00	*€ 336,00* ○	€ 217,29 ◉	○		€ 217,29
○	commissione lett. B	*(recurring)*	€ 576,00	€ 336,00 ◉	*€ 217,29* ○	○	€ 336,00	€ 0,00
○	provvigioni lett. C	*(up front)*	€ 3.456,00	*€ 2.016,00* ○	€ 1.303,73 ◉	○		€ 1.303,73
○		*(recurring)*		€ 0,00 ◉	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
○		*(recurring)*		€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	◉		
○		*(recurring)*		€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	◉		
	rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 1.521,02**
interessi legali	no

Pertanto dovrà essere rimborsato al ricorrente l'importo totale di Euro 1.521,02.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.521,02.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI